

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 14 del 09.05.2011

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione: determinazioni.

L'anno duemilaundici addì nove del mese di Maggio (09.05.2011) alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della sede del Consorzio - Via della Pace n. 37 – Loc. Renaccio - Siena si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nei termini di Statuto della Comunità di Ambito Toscana Sud.

Al momento dell'adozione del presente provvedimento sono presenti i seguenti Consiglieri:

	Carica elettiva	Presente	Assente
Nannini Paolo	Presidente	X	
Ricci Massimo	Vice-Presidente	X	
Coccheri Lucia	Vice-Presidente		X
Ambrogi Fabiola	Consigliere		X
Avanzati Lorenzo	Consigliere	X	
Fratini Paolo	Consigliere	X	
Polli Luigi	Consigliere	X	
Ralli Marcello	Consigliere	X	
Teglia Luca	Consigliere		X

Il Sig. Paolo NANNINI quale Presidente del Consorzio, assume la presidenza.
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Ing. Andrea Corti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'argomento sopra indicato.

Relatore: Presidente

Riscontro di Bilancio: sì

Allegati: sì

Immediatamente eseguibile: sì

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione: determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dispone che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ed il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, siano destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'Amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente progetti o i piani, unitamente al responsabile unico del procedimento di cui all'art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ed ai loro eventuali collaboratori;
- a far data dall'01.01.2009, suddetta percentuale massima del 2% per i soli lavori, veniva ridotta allo 0,5%, secondo il disposto della Legge 28.01.2009, n.2 e successivamente ulteriormente aggiornato al 2% dalla Legge 4.11.2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010);
- l'art.92, comma 5, del citato D.Lgs. n. 163/2006 prevede che il fondo sia ripartito per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione;

PRESO ATTO

- del Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con propria deliberazione n. 3 del 08.01.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- del Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 24 novembre 2009

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere alla revisione del vigente regolamento per l'erogazione degli incentivi per le attività connesse all'espletamento gare o progettazione oltre che pianificazione, ai fini di dotare l'amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, viste le modifiche introdotte dalla Legge 4.11.2010, n. 183, per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi anche di programmazione sia degli interventi, sia delle spese che ne derivano;

VISTA la proposta di regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione come da documento di seguito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO CHE pur essendo le modifiche introdotte riferite solo alla soglia percentuale massimale, si rende necessaria l'informazione delle rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione decentrata;

RITENUTO il presente atto di competenza del Consiglio di Amministrazione, trattandosi di regolamento attinente all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VALUTATO CHE tale bozza sia soddisfacente per l'Amministrazione, in quanto disciplina tutti i vari aspetti della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;

RITENUTO pertanto, provvedere alla sua approvazione;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, rilasciati dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Affari Contabili Economici e Finanziari, ai sensi dell'art.49 comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, in particolare l'art. 92, comma 5, e l'art.10, comma 1;

VISTA

- la Legge 28.01.2009, n.2;
- la Legge 4.11.2010, n. 183;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VALUTATO, RITENUTO,
VISTO E RICHIAMATO**

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;


DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione", recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione e ripartizione del fondo incentivante la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione da parte degli Uffici dell'Amministrazione, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14 DEL 09.05.2011

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Nannini




IL SEGRETARIO
F.to Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web della Comunità di Ambito Toscana Sud www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 19 MAG. 2011.

Siena, li 19 MAG. 2011




Il dipendente incaricato
F.to Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 19 MAG. 2011



IL SEGRETARIO
F.to Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 18.01.2011:

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO
F.to Andrea Corti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCATA PER IL GIORNO 09.05.2011

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione: determinazioni

Relatore: Presidente

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.


Data 05 MAG. 2011



Il Direttore
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 05 MAG. 2011



Il Responsabile del Servizio Affari Contabili
Economici e Finanziari
F. to Dott.ssa Elisa Billi

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

(art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, *α.* 163 come modificato dalla Legge 28.01.2009, n.2)

aggiornato LEGGE 4.11.2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010

SOMMARIO

Premessa quadro normativo

Art 1 Compensi per la progettazione di opere pubbliche;

Art. 2 Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa;

Art. 3 Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.);

Art 4 Compensi per la progettazione di opere pubbliche: criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto;

Art. 5 Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa: criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto.;

Att. 6 Certificazione dei risultati

Att. 7 Liquidazione dei compensi

Art. 8 Ritenute di legge

Art. 9 C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1998-2001

Art. 10 Copertura rischi professionali

Art. 11 Rinvio

Art. 12 Entrata in vigore

Premessa

L'evoluzione delle norme, che hanno modificato la disciplina degli incentivi alla progettazione interna di cui all'art 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CS e 2004/18/CS", risulta essere così riassumibile:

- l'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici prevede che "una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro ... è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un Regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto ...";
- l'art. 61, comma 8, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, opera però una modifica alla suddetta disciplina, stabilendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale relativa a lavori, servizi e forniture è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
- l'art. 1, comma 10 quater, del D.L. n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008 ha, a sua volta, introdotto una nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi de quo, sia disponendo tra l'altro che "allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici", l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, sia abrogando il citato comma 8 dell'art. 61 della legge di conversione n. 133/2008;
- l'art. 18, comma 4 sexies, del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 ha poi reintrodotto il contenuto del comma 8 dell'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, già successivamente come visto abrogato, inserendo all'articolo 61 sopra citato, dopo il comma 7, il comma 7bis a mente del quale "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo"; anche suddetta previsione da ultimo citata è stata poi abrogata dall'art. 35, comma 3, della legge n. 183/2010 recante "Deleghe al Governo in

materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9-11-2010.

Dal susseguirsi delle norme sopra evidenziate si possono trarre le seguenti indicazioni normative:

- L'abrogazione della disposizione all'articolo 61, comma 7 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comporta a decorrere dell'entrata in vigore della legge 183/2010, e quindi a decorrere dal 24 novembre 2010, della percentuale massima del 2 % da destinare all'incentivazione dei dipendenti che partecipino a tali attività;
- Tutti gli incarichi di progettazione interna affidati prima dell'entrata in vigore, 24 novembre 2010 delle disposizioni normative richiamate continuano ad essere pagati nella misura massima dello 0,5% dell'opera progettata, per gli incarichi affidati successivamente il limite massimo degli incentivi per la progettazione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara ;
- E' confermato l'orientamento manifestato dalle Sezioni Riunite della Corte va inteso nel senso che tutti gli oneri, inclusa l'Irap, dovuti dall'Ente in relazione al pagamento degli incentivi ad avvocati e tecnici dipendenti, devono trovare copertura nell'ambito dei relativi fondi appositamente costituiti e non nel senso che l'Ente abbia l'onere di finanziare un'ulteriore spesa a titolo di Irap al di fuori dei suddetti fondi (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Emilia Romagna, parere 02.12.2010 n. 543).

ART. 1

COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori:

⇒ una somma pari al 2 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi sino a euro 1.000.000;

⇒ una somma pari al 1,9 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di

- un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 1.000.000 e euro 5.000.000;
- ⇒ una somma pari al 1,8 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
 - ⇒ una somma pari al 1,7 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 25.000.000 e euro 50.000.000;
 - ⇒ una somma pari al 1,6 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi superiori a euro 50.000.000;
2. Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dalla Comunità di Ambito Toscana Sud, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.
 3. La percentuale effettiva da applicarsi, è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività del progetto, secondo le aliquote di seguito riportate:
 - (a) progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio: 100% della percentuale massima
 - (b) progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure presentino elaborati grafici non di dettaglio: 90% della percentuale massima
 - (c) progetti di carattere ripetitivo (ovvero progettazione per tipologici) in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti simili: 50% della percentuale massima
 4. I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.
 5. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione di cui al successivo art. 3 con l'avvio dell'appalto dell'opera o del

lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per la quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l'appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto.

ART. 2

COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.
2. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Può, altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione, quali per esempio i regolamenti edilizi, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
3. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di pianificazione, di cui al successivo art. 3, al momento dell'adozione dell'atto di pianificazione.
4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 dell'l. 12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per i piani, ambientali la tariffa professionale non può essere calcolata a vacazione.
5. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella che, in casi particolari, dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne

inerenti la medesima attività di pianificazione.

ART. 3

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E/O DI PIANIFICAZIONE (G.P.P.)

1. Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato progettuale e di pianificazione, è costituito un Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.) formato da personale dipendente dell'Amministrazione in possesso di capacità professionali ed operative specifiche.
2. Il Direttore individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare:
 - (a) L'opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - (b) L'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro da realizzare e la somma, non superiore allo 2 % del medesimo importo, determinata ai sensi dell'art. 1, comma 3, in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto;
 - (c) La tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione nonché la somma pari al 30% di tale tariffa;
 - (d) Il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
 - (e) I nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il G.P.P.;
 - (f) L'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.P.;
 - (g) La misura della penale da applicare per: ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione e/o pianificazione.

ART. 4

COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE: CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. La somma da corrispondere a titolo di incentivo, fissata nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di progettazione, è ripartita tra i soggetti che costituiscono il gruppo con le seguenti modalità:
 - (a) Responsabile unico del procedimento *dal 10% al 15%*;
 - (b) Progettisti, Coord. progett. per la sicurezza *dal 40% al 50%*;
 - (c) Direttore dei lavori, direttori operativi, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione collaudatore *dal 20% al 40%*;

- (d) Collaboratori (disegnatoti, collaboratori amministrativi e tecnici) *dal 5% al 10%.*
2. Il Direttore determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
 3. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'ari. 1. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 37 della Legge regionale 7.11.2003, n. 27, caratterizzate da elaborati di progetto quali il computo di perizia, l'elaborazione di nuovi prezzi e del relativo verbale, quadro economico di raffronto, eventuali elaborati grafici, ecc, l'incentivo va riconosciuto ai dipendenti incaricati della progettazione e/o della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso tra i dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione viene determinato applicando le aliquote e le percentuali di ripartizione relative al progetto principale sull'importo aggiuntivo, al lordo del ribasso d'asta, della perizia di variante e suppletiva.
 4. In caso di estensione di contratti aperti, che di fatto si concretizzano solo con un incremento dell'attività di direzione lavori, l'incentivo va riconosciuto a favore del personale incaricato della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso vengono determinati applicando le stesse percentuali di cui al progetto principale, limitatamente alle quote relative alla sola fase di direzione dei lavori, sull'importo dell'estensione del contratto.
 5. Nel caso in cui Pubblica Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (ed. attività miste), la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.
 6. La somma da ripartite a titolo di incentivo viene altresì ridotta per le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni dei dipendenti per le quali manchi l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte. La relativa riduzione costituisce economia.

ART. 5

**COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA
O ATTUATIVA**

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione adottato o approvato dall'Assemblea Consortile o dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modalità:
 - (a) Responsabile del procedimento *dal 10% al 15%*;
 - (b) Tecnico che ha firmato l'atto di pianificazione *dal 25% al 45%*;
 - (c) Tecnico che ha predisposto le tavole grafiche, (nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione) *dal 10% al 20%*;
 - (d) Tecnico che redige le relazioni illustrative, (nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione) *dal 20% al 30%*;
 - (e) Personale amministrativo e tecnico che ha svolto attività di supporto all'attività di pianificazione *dal 10% al 20%*
2. Il Direttore determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto.
3. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 2.

ART. 6

CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

1. Completate le varie fasi della progettazione o la redazione dell'atto di pianificazione, il Direttore certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione. Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, il Direttore provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura individuata nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione.
2. In caso di riduzione dei compensi a titolo di penale, la somma che residua costituisce economia da includere nelle "sonarne a disposizione del quadro economico del progetto" e, con riferimento agli atti di pianificazione, costituisce economia di gestione

ART. 7

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il Direttore che ha costituito il gruppo di progettazione e/o pianificazione provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto. Con l'atto di liquidazione il

Direttore attesta il positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi. La liquidazione della quota di incentivo relativo alla direzione lavori viene determinata rigorosamente in relazione alla approvazione dei singoli stati di avanzamento.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

Compensi per la progettazione delle opere pubbliche (art. 4):

Soggetti / Uffici	Ruoli	Fase di progettazione	Fase di esecuzione	
		Avvio gara di appalto	SAL	Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione
RUP	RUP e tecnici di supporto	30% quota	50% quota	20% quota
	Progettisti	quota intera		
	Altri	quota intera		
	DD.LL		50% quota	50% quota
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96		50% quota	50% quota
	Direttori operativi		50% quota	50% quota
	Assistente cantiere		50% quota	50% quota
	Altri		50% quota	50% quota
Collaboratori	Disegnatori	quota intera		
	Collaboratori amministrativi	30% quota	50% quota	20% quota
	Altri	30% quota	50% quota	20% quota

3. Compensi relativi alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata, attuativa o di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione (art. 5):

(a) ove l'atto di pianificazione sia definitivamente approvato dal competente organo

dell'Ente, l'intero corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5 in un'unica soluzione ad approvazione avvenuta;

(b) ove per l'atto di pianificazione sia prevista una preventiva adozione e la successiva approvazione, il corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5, per una quota pari al 50% all'atto di adozione del piano da parte del competente organo dell'Ente e per la quota residua all'atto di definitiva approvazione da parte degli organi superiori competenti.

4. I compensi vengono corrisposti unitamente alle competenze mensili.

ART. 8

RITENUTE DI LEGGE

1. I compensi di cui al presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Amministrazione (contribuiti assistenziali e previdenziali), e sono assoggettati alle ritenute previste dalla normativa vigente.

ART. 9

C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

1. I compensi di cui al presente regolamento confluiscono, rispettivamente, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali — Area della Dirigenza 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. L'Amministrazione, a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Le polizze assicurative sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 11

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di legge e regolamentare vigente.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.